

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 32 del 29 luglio 2026

Conferma del mantenimento dei requisiti di accreditamento degli Enti appartenenti al gruppo 3/2026. L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - DGR n. 2120/2015; L.R. n. 3/2009 art. 25 - DGR n. 2238/2011 e s.m.i.

[Formazione professionale e istruzione]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento conferma l'iscrizione nell'elenco regionale degli Enti accreditati alla Formazione Professionale e/o ai Servizi per il Lavoro appartenenti al gruppo 3/2026 che hanno concluso l'iter di mantenimento con esito positivo ed accerta la mancanza allo stato dei requisiti di accreditamento dei rimanenti Enti di cui all'Allegato A.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. *“Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”* e l’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati istituito con DDR della Formazione n. 1242/2003 e s.m.i.;
- Viste la L.R. n. 3/2009 art. 25 *“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro - Accreditamento”* e la DGR n. 2238/2011 e s.m.i. *“Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”*;
- Vista la L.R. n. 54/2012 *“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”*;
- Vista la DGR n. 2120/2015 avente il seguente oggetto: *“Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002 e s.m.i.”* che prevede la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento di tutte le sedi operative in capo agli Organismi di Formazione iscritti nell’elenco regionale di cui alla L.R. n.19/2002 e s.m.i.;
- Vista parimenti la DGR n. 2238/2011 e s.m.i. art. 7 comma 1 *“Sospensione e revoca dell’accREDITamento”* che prevede la verifica annuale del mantenimento dei requisiti di accreditamento anche per gli Enti accreditati ai Servizi per il Lavoro;
- Visto il DL 202/2024 convertito in Legge 21 febbraio 2025 n. 15 relativo all’adeguamento antincendio degli edifici scolastici e il DM del Ministero dell’Interno 31/03/2026 *“Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola”*;
- Vista la nota prot. reg. n. 243286 del 28/04/2026 con la quale la Direzione Lavoro comunicava a tutti gli Enti del gruppo 3/2026 che avrebbero avuto luogo le verifiche di mantenimento dei requisiti di accreditamento nel bimestre maggio-giugno 2026;
- Preso atto che il DDR n. 152 del 17/04/2026, trasmesso con prot. n. 243302 del 28/04/2026, cancella dall’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati ex L.R. n. 19/2002 e s.m.i., l’Ente LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 02157480266, codice Ente 1537, codice accreditamento alla Formazione A0508, codice accreditamento ai Servizi al Lavoro L193), a seguito di rinuncia dell’ente all’unico ambito di accreditamento della Formazione Continua, mentre l’ente stesso permane iscritto nell’elenco regionale degli Operatori accreditati ai Servizi al Lavoro ex L.R.n. 3/2009 art. 25;
- Preso atto che il DDR n. 189 del 05/05/2026, trasmesso con prot. n. 272441 del 14/05/2026, cancella dall’elenco regionale degli Operatori accreditati ai Servizi al Lavoro ex L.R.n. 3/2009 art. 25, l’Ente E.B.R.A.L. - ARTIGIANATO VENETO (codice fiscale 92124040285, codice Ente 6196, codice accreditamento ai Servizi al Lavoro L036), a seguito di rinuncia dell’ente;
- Preso atto che il DDR n. 214 del 19/05/2026, trasmesso con prot. n. 311419 del 08/06/2026, cancella dall’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati ex L.R. n. 19/2002 e s.m.i., l’Ente SATEC FORMAZIONE SRL (codice fiscale 03906880277, codice Ente 4148, codice accreditamento alla Formazione A0642), a seguito della revoca dell’ente;
- Preso atto che il DDR n. 13 del 15/07/2026, trasmesso con prot. n. 424313 del 17/07/2026, modifica la sede operativa accreditata per l’ambito della Formazione Continua in capo all’Ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE EUROPEA S.R.L. (codice fiscale 03982580239, codice Ente 5673, codice accreditamento alla Formazione A0640), da *“VIA GIUSEPPE BELLUZZO, 2 - 37132 VERONA (VR)”* a *“VIALE DEL LAVORO, 43 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)”*;
- Vista l’istanza telematica *“ACCRED”* n. 2719_ANA_5408_2026 del 27/07/2026, con la quale l’ente IPSIA G.B. GARBIN (codice fiscale 83002250245, codice Ente 2719, codice accreditamento alla Formazione A0329), comunica il trasferimento della sede legale e della sede operativa accreditata per gli ambiti della Formazione

Superiore e dell'Orientamento, da "VIA TITO LIVIO, 7 – 36015 SCHIO (VI)" a "VIA TITO LIVIO, 29 – 36015 SCHIO (VI)" e ritenuto di dover prendere atto della suddetta variazione e di procedere alla modifica dell'elenco regionale degli Enti accreditati alla Formazione ex L.R. n. 19/02 e s.m.i.;

- Visti gli esiti delle verifiche di audit, ex DDR n. 251/2020, degli Enti appartenenti al gruppo 3/2026;
- Considerato, altresì, che il sistema di mantenimento dei requisiti di accreditamento alla formazione ex All. B punto 3 alla DGR n. 2120/2015 prevede anche la verifica della performance delle attività svolte dagli OdF dal primo accreditamento o dall'ultima visita di audit;
- Considerata la complessità dell'istruttoria del requisito di cui al punto precedente in quanto i dati sono relativi ad aspetti di gestione e rendicontazione delle attività formative;
- Ritenuto di dover prendere atto degli esiti delle verifiche di mantenimento dei requisiti di accreditamento per gli Enti appartenenti al gruppo 1/2026 indicando nell'Allegato A con lettera **P (= esito positivo)** gli Enti che hanno rispettato i requisiti previsti; con lettera **P* (= esito positivo in attesa dati di performance)** gli Enti che hanno rispettato i requisiti previsti ma con istruttoria in via di definizione relativa ai dati di performance ex allegato 3; con lettera **N (= esito non definito)** gli Enti per i quali le verifiche svolte hanno accertato, allo stato, la mancanza dei requisiti richiesti dal modello di accreditamento;
- Vista la L. 15/2025;
- Visto il DL n. 202/2024;
- Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 3/2009, n. 54/2012;
- Visto il DM del Ministero dell'Interno 31/03/2026;
- Viste le DDGR n. 2238/2011 e s.m.i., n. 2120/2015;
- Visti i DDDR n. 1242/2003 e s.m.i., n. 251/2020, 13/2026, n. 152/2026, n. 189/2026 e n. 214/2026;

decreta

1. di prendere atto che le premesse sono parte integrante del presente decreto;
2. di prendere atto della variazione di sede legale e di sede operativa accreditata per gli ambiti della Formazione Superiore e dell'Orientamento in capo all'Organismo di Formazione IPSIA G.B. GARBIN (codice fiscale 83002250245, codice Ente 2719, codice accreditamento alla Formazione A0329) e di modificare l'elenco regionale degli Enti accreditati alla Formazione ex L.R. n. 19/2002 e s.m.i., sostituendo "VIA TITO LIVIO, 7 – 36015 SCHIO (VI)" con "VIA TITO LIVIO, 29 – 36015 SCHIO (VI)", restando invariato ogni altro dato;
3. di confermare l'iscrizione negli elenchi regionali degli Enti accreditati alla Formazione e/o ai Servizi per il Lavoro - ex L.R. n. 19/2002 ed ex L.R. n.3/2009 art. 25 - indicati nell'**Allegato A** con lettere P (= esito positivo) e P* (= esito positivo in attesa dati di performance);
4. di avviare, nel caso di accertato mancato soddisfacimento del requisito delle attività svolte ex All. B punto 3 della DGR n. 2120/2015, un successivo procedimento di revoca dell'accreditamento;
5. di accertare allo stato la mancanza dei requisiti minimi per l'accreditamento per gli Organismi di Formazione e per gli Operatori accreditati dei Servizi al Lavoro indicati nell'**Allegato A con lettera N** (= esito non definito);
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
7. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Per Il Direttore Il Direttore Vicario Roberto Fabian

(seguono allegati)

- [1] 32_Allegato_A_DDR_32_29-07-2026.pdf